

Provincia  
di Milano

Direzione Centrale Ambiente  
Servizio Giur.-Amm. Gestione dei Rifiuti

## Disposizione Dirigenziale

Disposizione n.116/2003 del 22/07/2003

Prot. n.62163/2003

Raccolta Generale n.6512/2003 del 22/07/2003

Fasc.n.1483/1988

**Oggetto: Rinnovo ed integrazione codici dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi concessa all'impresa Venanzi Onofrio S.n.c., con sede legale ed operativa nel Comune di Nerviano, via I Maggio n. 8, in persona del legale rappresentante sig. F. Venanzi, con D.G.R. 38188 del 6.08.1998, come modificata dalla D.G.R. n. 13412 del 20.06.2003. Art. 28 del D.L.vo n. 22 del 1997.**

### IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI ED ENERGIA

**Visti** la L.R. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche ed integrazioni, ed il R.R. 9 gennaio 1982, n. 3;

**Vista** la Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82;

**Visto** il D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

**Visto** il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

**Viste** la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e la L.R. 3 aprile 2001, n. 6;

**Vista** la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;

**Vista** la Legge 21.12.2001, n. 443;

**Visti** gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 26 e 27 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 127985/6836/01 in data 24.7.2002 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

**Richiamate le DD.G.R.:**

- 24 Settembre 1999 n. 45274 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/93", come integrata dalle DD.G.R. n. 48055 del 04.02.2000 e n. 5964 del 02.08.2001;

- 25 Gennaio 2002 n. 7851 avente per oggetto: "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";

- 24 Aprile 2002 n. 8882 avente per oggetto: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per controllo durante l'attività e per collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6", recepita dalla Provincia di Milano con Delibera di Giunta n. 0132194 del 23.10.2002;

- 6 Agosto 2002 n. 10161 avente per oggetto: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";

**Ricordato** che l'impresa Venanzi Onofrio S.n.c., con sede legale nel Comune di Nerviano, via I Maggio n. 8, è destinataria della Delibera della Giunta Regionale n. 38188 del 6.08.1998 avente per oggetto "rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare, ai fini dello smaltimento e/o valorizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi presso l'impianto sito in Nerviano (MI), via I Maggio, n. 8" e della Delibera della Giunta Regionale n. 13412 del 20.06.2003 avente per oggetto "approvazione del progetto, e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Nerviano (MI) - Via I Maggio n° 8 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";

**Viste** le note 19.03.2003, pervenuta il 24.03.2002 con prot. gen. n. 62163, e 30.06.2003, pervenuta l'1.07.2003 con prot. gen. n. 128488, con cui l'impresa ha avanzato rispettivamente "richiesta di rinnovo dell'autorizzazione regionale" sopra menzionata e richiesta "di procedere ad inserire nella ns. autorizzazione i codici europei riportati nella tabella";

**Preso atto** della documentazione trasmessa in allegato alle summenzionate richieste di rinnovo e di integrazione di nuovi codici e della documentazione integrativa esibita dall'impresa con nota pervenuta il 18.07.2003 con prot. gen. n. 142012;

**Ricordato** che, in merito alla suddetta richiesta di rinnovo avanzata dall'impresa in oggetto, questa Amministrazione Provinciale ha richiesto parere agli Enti competenti con nota 10.04.2003, stesa su atti 62163/1483/88;

**Preso atto** che, in merito alla citata richiesta di parere, il Comune di Nerviano con nota 14.05.2003, pervenuta il 23.05.2003 con prot. gen. n. 101818, "conferma il parere espresso nell'ultima conferenza dei servizi svoltasi in Regione in data 12.2.2003, che si allega in copia, per la pratica sopra citata";

**Atteso** che l'A.R.P.A. Milano 1 di Parabiago ha inviato, in merito alla richiesta di parere, nota 25.06.2003, pervenuta il 7.07.2003 con prot. gen. n. 132320, con cui ha ribadito integralmente il parere favorevole già espresso nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 4.02.2003 presso la Regione Lombardia "fermo restando che la ditta dovrà provvedere a chiarire e definire il recapito degli eventuali reflui intercettati dalla valvola posta a monte del pozzo perdente, che a nostro parere dovrebbe essere a fognatura comunale, provveduto a ripresentare nuova planimetria della rete di fognatura riportante anche il collegamento della suddetta valvola al recapito finale";

**Vista** la relazione tecnica provinciale redatta dal tecnico p.i. L. Marzola in data 10.07.2003, vistata ed approvata dall'Ing. G. Salvadori, Direttore del Servizio Controllo Tecnico Rifiuti Industriali ed Urbani, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale Allegato A;

**Preso atto** che le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate nonché i tipi e i quantitativi dei rifiuti trattati sono riportati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**Atteso** che, ai sensi della Delibera della Giunta Regione Lombardia n. 29257 del 12.6.1997, non deve essere convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 27 del D.L.vo n. 22 del 1997 non trattandosi né di nuovo impianto né di variante sostanziale di impianto già approvato, bensì solo di rinnovo della delibera regionale autorizzativa e di integrazione di codici che non comporta "variazioni ai quantitativi autorizzati né alle operazioni di recupero/smaltimento effettuate sui rifiuti stessi", così come specificato dall'impresa in oggetto con la citata nota del 30.06.2003

**Dato atto** che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, 32° comma, della Legge n. 127 del 1997;

**Ritenuta** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

**Ritenuto** pertanto di concedere all'impresa Venanzi Onofrio S.n.c., con sede legale nel Comune di Nerviano, via I Maggio n. 8, il rinnovo dell'autorizzazione concessa con D.G.R. n. 38188 del 6.08.1998, come modificata dalla D.G.R. n. 13412 del 20.06.2003, e l'autorizzazione all'integrazione dei codici sulla base della documentazione inviata dall'impresa medesima con note sopra menzionate, dei citati pareri favorevoli espressi dal Comune di Nerviano e dall'A.R.P.A. Milano 1 di Parabiago nonché dell'allegata relazione tecnica;

**Richiamato** l'art. 7, comma 4, punto f) della L.R. 94/80 così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 54/1984 in relazione alla prestazione della garanzia finanziaria;

**Ritenuto** di determinare ai sensi della D.G.R. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle

DD.G.R. n. 48055 del 4.02.2000 e n. 5964 del 2.08.2001, l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa Venanzi Onofrio S.n.c. deve prestare a favore della Provincia di Milano in Euro 47.363,47=(quarantasettemilatrecentosessantatreeuro/47) così come di seguito specificato:

- per la messa in riserva di 272 mc, di cui mc 47 di rifiuti speciali non pericolosi e mc 225 di rifiuti speciali pericolosi, l'ammontare è pari a 7.700,25 € (risultante dal calcolo del 10% su 77.002,46 € in forza delle delibere regionali summenzionate in materia di fidejussioni) con la prescrizione che i rifiuti vengano avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto;
- per il deposito preliminare di 97 mc, di cui 55 mc di rifiuti speciali non pericolosi, 15 mc di rifiuti speciali pericolosi e 27 mc di CL organico > 2% - PCB o equivalenti > 25 p.p.m., l'ammontare è pari a 39.663,22 €;

**Ritenuto** di determinare l'importo di 1150,00 € per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla deliberazione regionale n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

### **AUTORIZZA**

il rinnovo all'impresa Venanzi Onofrio S.n.c. con sede legale ed operativa nel Comune di Nerviano, via I Maggio n. 8, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi concessa con D.G.R. n. 38188 del 6.08.1998, come modificata dalla D.G.R. n. 13412 del 20.06.2003, e l'integrazione codici così come richiesto dall'impresa suddetta con le citate note, sulla base della documentazione sopra riportata e dei summenzionati pareri favorevoli espressi dal Comune di Nerviano e dall'A.R.P.A. Milano 1 di Parabiago, alle condizioni e prescrizioni di cui sopra e di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonché alle sotto indicate prescrizioni:

1. si fa presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;
2. si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della L.R. 94/80 e dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
3. si fa presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi alle disposizioni del presente atto di rinnovo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, dell'art. 10 della L.R. 94/80 e dell'art. 16 del R.R. 3/82: per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 22/97, può avvalersi dell'A.R.P.A. ove costituita competente per territorio;
4. si dispone che in fase di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e che non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla

loro realizzazione, informandone il Comune e l'A.R.P.A. competenti per territorio;

5. si dà atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

6. l'ammontare totale della garanzia fidejussoria che l'impresa Venanzi Onofrio S.n.c. deve prestare a favore della Provincia di Milano è determinata in Euro 47.363,47=(quarantasettemilatrecentosessantatreeuro/47) relativamente all'attività di messa in riserva, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

7. la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle DD.G.R. n. 48055 del 04.02.2000 e n. 5964 del 02.08.2001; una volta accettata la garanzia fidejussoria verrà svincolata quella accettata con nota regionale del 31.03.1999, prot. n. 15074;

8. si dispone che il rilascio del presente atto mediante notifica è subordinato all'accettazione da parte della Provincia di Milano della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti punti 6 e 7;

9. si dà atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui ai punti 6 e 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla D.G.R. n. 45274/99 come integrata dalle DD.G.R. n. 48055 del 04.02.2000 e n. 5964 del 02.08.2001, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla delibera regionale appena menzionata;


10. si dispone altresì che il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento dell'importo di 1150,00 €, per oneri istruttori relativi al provvedimento medesimo sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

11. si stabilisce infine che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dell'autorizzazione al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui ai punti 6 e 7 ed al pagamento degli oneri istruttori di cui al punto 10.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

**Milano, 22 luglio 2003**

**Funzionario proponente del Servizio Giuridico Amm.vo  
per la Gestione dei Rifiuti  
(Dott.ssa Aversa Caterina)**



Ditta: **VENANZI ONOFRIO S.n.c.**

Sede legale: Via I Maggio n° 8 - Nerviano (MI)

Sede impianto: Via I Maggio n° 8 - Nerviano (MI).

## 1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1 la superficie totale dell'impianto è di circa 1.200 mq, di cui circa 470 mq costituiti dal capannone industriale esistente, è censita al NCTR del Comune di Nerviano al mappale n° 515 e risulta di proprietà della ditta;
- 1.2 la suddetta area ricade parte in zona "D2 PRODUTTIVA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE NELL'AMBITO DEI NUCLEI ABITATI" e parte in zona "AREA PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, TERZIARI E COMMERCIALI" così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Nerviano;
- 1.3 le varianti sostanziali già autorizzate, consistono in:
- a) ampliamento per un volume di 114 mc della capacità di stoccaggio dei rifiuti nell'impianto. Parte dell'aumento avviene mediante l'installazione di 2 nuovi serbatoi da 30 mc geometrici di capacità per lo stoccaggio degli oli con sistemazione degli esistenti e dei relativi bacini di contenimento ai sensi del D.M. 392/96;
  - b) l'ampliamento di cui al punto precedente è dovuto anche alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stoccaggi degli altri rifiuti all'interno del capannone esistente;
  - c) realizzazione di una vasca interrata in cemento, internamente al capannone, destinata allo stoccaggio/trattamento (D14, D15) dei fanghi derivanti da autospurgo; lo scopo di tale operazione è la separazione, attraverso apposito macchinario, delle parti solide/palabili dei fanghi da quella liquida;
  - d) ampliamento delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ritirabili dall'impianto;
- 1.4 in sede di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione la ditta ha chiesto un ulteriore ampliamento delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ritirabili;
- 1.5 nell'impianto vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- 1.6 in dettaglio le operazioni svolte sulle diverse tipologie di rifiuti ed i quantitativi autorizzati sono i seguenti:
- a) messa in riserva (R13) di 171 mc di oli minerali esausti ed emulsioni oleose;
  - b) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 27 mc di oli contaminati da PCB o equivalenti;
  - c) messa in riserva (R13) di 18 mc di oli vegetali esausti ed emulsioni oleose;
  - d) messa in riserva (R13) di 25 mc di filtri oli esausti;
  - e) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 2,5 mc di materiali assorbenti contaminati;
  - f) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 2 mc di materiali assorbenti;
  - g) messa in riserva (R13) di 25 mc di batterie usate;
  - h) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 4 mc di pile esauste;
  - i) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 4 mc di fanghi pericolosi;
  - j) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 35 mc di fanghi non pericolosi;
  - k) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 2 mc di soluzioni pericolose;

- l) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 4 mc di soluzioni non pericolose;
- m) messa in riserva (R13) di 4 mc di apparecchiature elettriche ed elettroniche pericolose;
- n) messa in riserva (R13) di 4 mc di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose;
- o) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 2 mc di altri rifiuti solidi pericolosi;
- p) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 4 mc di altri rifiuti solidi non pericolosi;
- q) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 2,5 mc di pastiglie per freni pericolose,
- r) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 4 mc di pastiglie per freni non pericolose;
- s) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 2 mc di trasformatori;
- t) messa in riserva (R13) di 25 mc di pneumatici usati;
- 1.7 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **oli esausti** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.a e stoccati nella **Zona A** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:  
050103 - 120107 - 120110 - 120119 - 130110 - 130111 - 130112 - 130113 - 130205 - 130206 - 130207 - 130208 - 130307 - 130308 - 130309 - 130310 - 130401 - 130402 - 130403 - 130506 - 130701 - 130702 - 130703 - 130899 - 160113 - 160708 - 190207;
- 1.8 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **emulsioni oleose** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.a e stoccati nella **Zona B** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:  
110113 - 120109 - 120302 - 130105 - 130506 - 130507 - 130801 - 130802 - 130899;
- 1.9 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **oli contaminati** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.b e stoccati nella **Zona C** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:  
050103 - 080319 - 130104 - 130109 - 130204 - 130306 - 130307 - 130308 - 130309 - 130310 - 130401 - 130402 - 130403;
- 1.10 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **filtri dell'olio** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.d e stoccati nella **Zona D** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:  
160107;
- 1.11 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **materiali assorbenti contaminati** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.e e stoccati nella **Zona E1** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:  
150202;
- 1.12 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **materiali assorbenti** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.f e stoccati nella **Zona E2** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:  
150203;
- 1.13 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **batterie usate** sottoposti alle operazioni di cui

al precedente punto 1.5.g e stoccati nella **Zona F** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

160601 - 160602 - 200133;

1.14 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **pile esauste** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.h e stoccati nella **Zona G** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

200134;

1.15 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **fanghi pericolosi** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.i e stoccati nella **Zona H1** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

040219 - 050103 - 060502 - 070611 - 100120 - 110115 - 130801 - 190811 - 190813 - 191105;

1.16 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **fanghi** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.j e stoccati nella **Zona H2** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

030311 - 040220 - 060503 - 070612 - 100121 - 101213 - 190812 - 190814 - 190902 - 191106;

1.17 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **soluzioni pericolose** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.k e stoccati nella **Zona I1** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

040216 - 070301 - 070601 - 080111 - 080115 - 080119 - 080121 - 080312 - 080409 - 080413 - 080415 - 120301 - 160114 - 160114 - 200127;

1.18 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **soluzioni non pericolose** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.l e stoccati nella **Zona I2** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

030305 - 040217 - 080112 - 080116 - 080118 - 080120 - 080307 - 080308 - 080313 - 080410 - 080416 - 160115 - 200128;

1.19 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **apparecchiature elettriche ed elettroniche pericolose** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.m e stoccati nella **Zona L1** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

160210 - 160213 - 160215 - 200135;

1.20 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **apparecchiature elettriche ed elettroniche** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.n e stoccati nella **Zona L2** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

160214 - 160216 - 200136;

1.21 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **rifiuti solidi pericolosi** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.o e stoccati nella **Zona M1** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

101119 - 150110 - 170503;

1.22 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **rifiuti solidi non pericolosi** sottoposti alle



operazioni di cui al precedente punto 1.5.p e stoccati nella **Zona M2** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:  
020110 - 101120 - 150104 - 160199;

1.23 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **pastiglie per freni pericolose** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.q e stoccati nella **Zona N1** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:  
160111;

1.24 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **pastiglie per freni non pericolose** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.r e stoccati nella **Zona N2** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:  
160112;

1.25 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **oli/emulsioni vegetali** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.c e stoccati nella **Zona O** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:  
040210 - 190809 - 200108 (limitatamente agli oli) - 200125;

1.26 i tipi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da **trasformatori** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.s e stoccati nella **Zona P** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:  
160109 - 160209 - 160210;

1.27 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da **pneumatici** sottoposti alle operazioni di cui al precedente punto 1.5.t e stoccati nella **Zona Q** sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:  
160103.

1.28 i quantitativi totali autorizzati e le relative operazioni, sono, in riassunto, i seguenti:

- a) messa in riserva (R13) di 225 mc di rifiuti speciali pericolosi così suddivisi:
  - oli ed emulsioni zona A/B n° 3 serbatoi per 171 mc;
  - filtri olio zona D container per 25 mc;
  - batterie usate zona F container per 25 mc;
  - apparecchiature elettriche ed elettroniche zona L1 cassonetti, fusti, big bags per 4 mc;
- b) messa in riserva (R13) di 47 mc di rifiuti speciali non pericolosi così suddivisi:
  - oli ed emulsioni vegetali zona O serbatoio per 18 mc;
  - apparecchiature elettriche ed elettroniche zona L2 cassonetti, fusti, big bags per 4 mc;
  - pneumatici zona Q container per 25 mc;
- c) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 15 mc di rifiuti speciali pericolosi così suddivisi:
  - materiali assorbenti contaminati zona E1 big bags, fusti per 2,5 mc;
  - fanghi zona H1 big bags, fusti per 4 mc;
  - soluzioni zona I1 fusti per 2 mc;
  - rifiuti solidi zona M1 per 2 mc;
  - pastiglie per freni zona N1 cassonetti, fusti per 2,5 mc;
  - trasformatori zona P cassonetti, big bags per 2 mc;

- d) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 55 mc di rifiuti speciali non pericolosi così suddivisi:
- materiali assorbenti zona E2 big bags, fusti per 4 mc;
  - pile zona G cassonetti, fusti per 4 mc;
  - fanghi zona H2 big bags, fusti, container per 35 mc;
  - soluzioni zona I2 fusti per 4 mc;
  - rifiuti soli zona M2 big bags, fusti, container per 4 mc;
  - pastiglie per freni zona N2 cassonetti, fusti per 4 mc;
- e) ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di 27 mc di rifiuti speciali pericolosi con Cl organico > 2% - PCB o equivalenti > 25 p.p.m. costituiti da oli minerali esausti zona C serbatoio per 27 mc.

## 2. PRESCRIZIONI

- 2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. n° 36 del 07.01.1998;
- 2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 gli oli vegetali devono essere stoccati in contenitori ermeticamente chiusi posizionati su un'area esclusivamente dedicati al deposito degli stessi;
- 2.5 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27/7/84 del C.I. ex art. 5 d.p.r. 915/82;
- 2.6 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfiati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;
- 2.7 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica del parco serbatoi;
- 2.8 in deroga all'art. 9 del d.lgs. 22/97, possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 22/97. E' comunque vietata la miscelazione di oli minerali e/o emulsioni oleose con gli oli vegetali ed animali. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:
- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
  - è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;
  - il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

- deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:
  - partite, quantità, codici C.E.R. dei rifiuti miscelati;
  - esiti delle prove di miscelazione;
  - tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
  - i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali o totali dell'impianto;
- 2.9 il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;
- 2.10 gli oli minerali esausti dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;
- 2.11 ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 209/99 è vietata la miscelazione dei PCB o PCT usati di cui all'art. 2 - comma 1 - lettere a) e c) del richiamato decreto, ossia è vietata la miscelazione di rifiuti aventi una concentrazione superiore allo 0,005% in peso, con altre sostanze o fluidi;
- 2.12 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;
- 2.13 devono essere osservate le disposizioni della circolare n° 18135/ECOL. del 01.07.1982 relativa a "Smaltimento controllato di rifiuti contenenti PCB o contaminati da PCB";
- 2.14 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.15 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.16 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.17 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.18 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

### 3. PIANI

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata

la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

### 3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Il Funzionario Tecnico proponente  
(p<sup>a</sup> Laura Marzola)


*Laura Marzola*

Visto,

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

*Ing. Giovanni Salvadori*

*G. Salvadori*



**Provincia  
di Milano**

C.so di Porta Vittoria, 27  
20122 Milano

Telefono 02.7740.3735  
Fax 02.7740.3536  
c.aversa@provincia.milano.it

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE  
Servizio Giuridico Amm.vo per la  
Gestione dei Rifiuti

**2° ORIGINALE**

Data 30 luglio 2003  
Prot. 62163/1483/88



**Spett.le**  
**Venanzi Onofrio S.n.c.**  
**Via I Maggio, 8**  
**20014 Nerviano (MI)**

*e p. c.*

**Al Sig. Sindaco del Comune**  
**20014 Nerviano (MI)**

**All'ARPA Milano 1**  
**Via Spagliardi, 19**  
**20015 Parabiago (MI)**

**Regione Lombardia**  
**Direz. Gen. Risorse I. e Serv. di P.U.**  
**U.O. Gestione Rifiuti e Bonifica A.C.**  
**Via Stresa, 24**  
**20125 Milano**

**CARIGE ASSICURAZIONI**  
**Euro Insurance S.r.l.**  
**Via Palladio, 14**  
**22135 Milano**

**Oggetto: Accettazione della polizza fidejussoria n. 69/02/553296668 del 23.07.2003 presentata dall'impresa Venanzi Onofrio S.n.c. a fronte della Disposizione dirigenziale n. 116 del 22.07.2003 – Racc. Gen. n. 6512/2003 stesa su atti 62163/1483/88 avente per oggetto "Rinnovo ed integrazione codici dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non concessa alla Venanzi Onofrio S.n.c., con sede legale ed operativa nel Comune di Nerviano (MI), via I Maggio n. 8, in persona del legale rappresentante sig. F. Venanzi, con D.G.R. n. 38188 del 6.08.1998, come modificata dalla D.G.R. n. 13412 del 20.06.2003. Artt. 27 e 28 del D.L.vo n. 22 del 1997".**

Si comunica che la fidejussione in oggetto, pervenuta il 28.07.2003 con prot. gen. n. 148019, che costituisce la prestazione di garanzia finanziaria così come prescritto dalla Disposizione Dirigenziale di cui all'oggetto, è conforme alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 45274 del 24.9.1999, come integrata dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 48055 del 4.2.2000 e n. 5964 del 2.08.2001.

*Responsabile del procedimento: Dott. G. Talamo – tel. 02.7740.3585*  
*Pratica trattata da Dott.ssa C. Aversa – tel. 02.7740.3735*

La presente, conservata in allegato alla citata Disposizione e che si provvede a notificare all'Azienda ed a trasmettere contestualmente agli altri Enti in indirizzo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti della Disposizione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI ED ENERGIA

*(Dott. Giuseppe Talamo)*

